



**GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 9**

**POLIZZA
SPESE DI TUTELA LEGALE**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
ROMA G**

Via Tiburtina 22/A
00019 Tivoli
p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO:	ore 24.00 del 31-12-2011
SCADENZA 1^a	ore 24.00 del 31-12-2012
RATA:	
RATEAZIONE	ANNUALE
SCADENZA:	ore 24.00 del 31-12-2014

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche - buona fede – diminuzione	pag. 3
Art. 2 durata dell'assicurazione - proroga – disdetta	pag. 3
Art. 3 pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	pag. 3
Art. 4 pagamenti per variazioni con incasso di premio	pag. 4
Art. 5 tracciabilità dei pagamenti	pag. 4
Art. 6 gestione della polizza	pag. 4
Art. 7 forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	pag. 4
Art. 8 interpretazione della polizza	pag. 5
Art. 9 danni precedenti	pag. 5
Art. 10 assicurazione presso diversi assicuratori	pag. 5
Art. 11 oneri fiscali	pag. 5
Art. 12 foro competente	pag. 5
Art. 13 rinvio alle norme di legge	pag. 5
Art. 14 trattamento dei dati	pag. 5
Art. 15 coassicurazione e delega	pag. 5
Art. 16 conteggio del premio	pag. 5
Art. 17 regolazione del premio	pag. 6

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 18 denuncia del sinistro – scelta del legale, tecnico e/o perito	pag. 6
Art. 19 mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag. 7
Art. 20 gestione del sinistro	pag. 7
Art. 21 legittimazione	pag. 7
Art. 22 anticipo spese ed onorari	pag. 7
Art. 23 recesso in caso di sinistro	pag. 7
Art. 24 diritto di rivalsa	pag. 8
Art. 25 rendiconto	pag. 8
Art. 26 massimali assicurati	pag. 8

GARANZIE

Art. 27 oggetto dell'assicurazione	pag. 8
Art. 28 decorrenza dell'assicurazione – validità della garanzia	pag. 9
Art. 29 esclusioni	pag. 9
Art. 30 validità territoriale	pag. 10

DEFINIZIONI

Assicurazione	: Il contratto di assicurazione
Polizza	: Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	: La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	: La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	: L'intermediario al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	: La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	: La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	: Il momento nel quale l'Assicurato viene a conoscenza, attraverso il ricevimento di una notificazione / comunicazione scritta, dell'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico e/o della richiesta di risarcimento danni avanzata e/o depositata nei suoi confronti in sede giudiziaria e/o la convocazione avanti l'organismo di mediazione
Cose	: Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali;
Indennizzo	: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite d'indennizzo	: La somma massima dovuta dalla Società
Retribuzione annua lorda	: quanto corrisposto a compenso delle loro prestazioni ai Dipendenti ed ai Soggetti ad essi equiparati ai sensi delle normative vigenti obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli eventualmente non soggetti alla assicurazione I.N.A.I.L., inclusi gli emolumenti corrisposti a fronte dell'esercizio dell'attività libero professionale "INTRAMURARIA"
Periodo di assicurazione	: Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata di anni 3 dalle ore 24.00 del **31/12/2011** con e scadenza alle ore 24.00 del **31/12/2014**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del **31/12/2014** ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino a un periodo massimo 90 (novanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il pagamento del rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di anni 3, è comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente risolto, senza obbligo di comunicazione fra le Parti.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 (novanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

Art. 4 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza.

In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione).

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la Società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza. La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le Imprese di assicurazione, i Broker e le Pubbliche Amministrazioni loro clienti, consente al Broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.Lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, come indicato all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 12 (dodici per cento) sul premio imponibile.

Art. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 9 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

Art. 10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa oppure dell'Assicurato. Nel caso di eventuale successivo giudizio è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 16 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza è determinato: dall'applicazione del tasso del _____ %° **imponibile** sull'ammontare delle retribuzioni annue lorde (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico degli Assicurati), corrisposte dall'Azienda nel periodo di assicurazione di riferimento.

Alla sottoscrizione del contratto la Contraente è tenuta a versare un **premio imponibile** anticipato calcolato su un monte retributivo preventivato pari ad **€ 120.000.000,00**

L'importo complessivo risultante dalla loro somma rappresenta il premio minimo anticipato che risulta comunque acquisito dalla Società.

Art. 17 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio -, entro il 31.04 di ogni anno ed a far data dal 30.04.2012 o entro 4 (quattro) mesi dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annuie Lorde corrisposte.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza.

In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione).

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 18 DENUNCIA DEL SINISTRO – SCELTA DEL LEGALE, TECNICO E/O PERITO

In caso di sinistro, la Contraente e/o l'Assicurato per il tramite della Contraente, deve darne avviso scritto alla

Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Contemporaneamente con la comunicazione l'Assicurato ha diritto di indicare il Legale, il Tecnico e/o il Perito, al quale intende affidare l'incarico della propria tutela, segnalandone il nominativo alla Società che assumerà a proprio carico le spese relative.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina del Legale, Tecnico e/o Perito, al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, Tecnico e/o il Perito, nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Ove l'Assicurato dovesse incaricare un fiduciario tra quelli di cui alla rosa condivisa tra Società e Contraente, la Società provvederà – ferme le altre condizioni previste dalla presente polizza - alla refusione degli onorari direttamente al professionista individuato.

Art. 19 MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia:

- a. informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b. conferire delega al Legale, al Tecnico e/o al Perito incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo concreto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 20 GESTIONE DEL SINISTRO

Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società.

Art. 21 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 22 ANTICIPO SPESE ED ONORARI

La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta della Contraente e/o dell'Assicurato, ed entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o

anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia.

L'anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a:

- € 10.000,00 (diecimila) per ciascun Assicurato;
- € 30.000,00 (venticinquemila) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro stesso.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 23 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Nel caso di recesso da parte della Società esso s'intenderà valido anche per tutti i contratti aggiudicati nella medesima Gara, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più dei suddetti contratti, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 24 DIRITTO DI RIVALSA

Resta convenuto tra le Parti che, ferma l'operatività della garanzia assicurativa nei termini tutti previsti dalla presente polizza, qualora la Contraente abbia sostenuto le spese per conto dell'Assicurato stesso, la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i fatti a lui imputati per averli commessi con colpa grave.

Art. 25 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, il

dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di denuncia del sinistro, l'indicazione del/i nominativo/i del/degli Assicurato/i e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art. 26 MASSIMALI ASSICURATI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 30.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro stesso;
- € 80.000,00 nel casi di coinvolgimento di più assicurati nello stesso sinistro;
- € 200.000,00 per periodo di assicurazione.

GARANZIE

Art. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni e nel limite del massimale della presente assicurazione nonché nel pieno rispetto delle norme di Legge e dei C.C.N.L. delle specifiche Categorie, qualunque spesa giudiziale e/o di giustizia e/o stragiudiziale e/o peritale che l'Assicurato, o la Contraente per conto dell'Assicurato stesso debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto della Contraente.

La garanzia prestata è operante per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità.

Le spese legali, peritali e di assistenza liquidate giudizialmente e/o transattivamente in favore degli Assicurati saranno di pertinenza della Società che le ha sostenute ed anticipate ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile.

La garanzia comprende la tutela di cui sopra relativamente a tutti i procedimenti giudiziari relativi a casi di:

- responsabilità civile;
- responsabilità penale (si intende espressamente compresa nella garanzia anche l'anticipazione delle spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti degli Assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia;
- responsabilità amministrativa, contabile;
- contenzioso tributario.

La garanzia si intende estesa, altresì, espressamente per:

- le spese di giustizia;
- le spese di giustizia contabile;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese connesse all'esperimento del procedimento di mediazione;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- le spese dovute alla Controparte nel caso di soccombenza;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata per i primi quattro tentativi.

Si precisa inoltre, unicamente a fini meramente esemplificativi, che la garanzia si intende valida anche:

- nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 e 494/96 ed alle successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, a condizione che la Contraente abbia regolarmente provveduto alla Valutazione dei Rischi ed alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 196/03 (Tutela della Privacy) e s.m.i.;
- nei procedimenti dinanzi al Garante della Privacy, fino alla loro definizione.

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi delle garanzie prestate con la presente polizza:

- i Direttori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Soggetti ad essi equiparati ai sensi delle normative vigenti; anche se, Al verificarsi del sinistro, non più alle dipendenze della Contraente, nonché:
- la Contraente stessa, ma quest'ultima solo per le controversie relative a responsabilità amministrativa. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dalla Contraente, che s'impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.

Art. 28 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei cinque anni antecedenti il giorno di decorrenza del contratto sempreché il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

La garanzia s'intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività ed insorti nel termine di 5 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

Per fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono quelli avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto, la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 29 ESCLUSIONI

La garanzia assicurativa prestata con la presente polizza non è valida:

- a. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione ed impiego di sostanze radioattive;
- b. per controversie nei confronti della Società;
- c. per i casi di dolo dell'Assicurato;
- d. **per i casi di colpa grave dell'Assicurato stabilita con sentenza passata in giudicato.** Questa esclusione, fermo il diritto di rivalsa di cui al precedente Articolo – Diritto di Rivalsa, non è operativa qualora la Contraente anticipi le spese a favore dell'Assicurato;
- e. per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- f. nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- g. se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l'Assicurato. In tal caso la garanzia opera in favore del Contraente.

Art. 30 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dell'Unione Europea e della Svizzera.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche - buona fede – diminuzione

Art. 3 pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Art. 7 forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Art. 9 danni precedenti

Art. 13 rinvio alle norme di legge

Art. 16 conteggio del premio

Art. 17 regolazione del premio

Art. 18 denuncia del sinistro – scelta del legale, tecnico e/o perito

Art. 19 mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Art. 20 gestione del sinistro

Art. 23 recesso in caso di sinistro

Art. 24 diritto di rivalsa

Art. 29 esclusioni

Art. 30 validità territoriale

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
